

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE MICRO IMPRESE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA I.V.A. INDIVIDUALE NON OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

ART. 1 – FINALITÀ

Il Comune di Carimate, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 53 in data 08.07.2021 intende sostenere, mediante la concessione di un contributo una tantum a fondo perduto e senza vincolo di rendicontazione, le micro imprese iscritte nel Registro delle Imprese ed i lavoratori autonomi titolari di partita I.V.A. individuale non obbligati all'iscrizione nel Registro delle Imprese, che svolgono le attività di cui al successivo art. 4, che, a causa dell'emergenza sanitaria "Covid19", sono state oggetto di sospensione o di limitazione, ai sensi del DPCM del 2 marzo 2021, del D.L. 13/3/2021 n. 30 e del DPCM del 31 marzo 2021.

Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19" e, in analogia a queste ultime, non è soggetto a imposizione fiscale, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

Il contributo di cui al presente bando viene erogato ai sensi dell'art. 54 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020 e s.m.i. che al comma 1 prevede che, stante l'eccezionalità dell'emergenza sanitari, anche "gli altri enti territoriali possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 - «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1.800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3".

Ai sensi dell'art. 61, comma 5, e dell'art. 63, comma 2, del D.L. 34/2020 il Comune provvederà ad adempiere sotto la propria responsabilità agli obblighi di registrazione nei registri di riferimento per settore (RNA, SIAN, SIPA) ed in particolare provvederà a registrare ogni misura di aiuto adottata e ogni aiuto concesso al singolo beneficiario, riconducendoli al regime-quadro, facendo riferimento ai codici unici identificativi indicati nella circolare DPE – 0005531-P-18/06/2020.

I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

ART. 2 – DURATA DELL'AVVISO PUBBLICO E MODALITA' DI PUBBLICAZIONE

Il Bando e i relativi allegati saranno visionabili sul sito web istituzionale del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Bandi di gara e contratti".

L'Avviso Pubblico è in vigore dal giorno 01.08.2021 fino alle ore 23:59 del giorno 15.09.2021

ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente Bando è pari ad euro **47.000,00**;

I contributi sono concessi sulla base dell'ordine di presentazione delle domande (data e ora) e fino ad esaurimento fondi.

L'Amministrazione, con successivi atti, si riserva la facoltà di riaprire i termini di scadenza in caso di non esaurimento delle risorse e di creare una lista d'attesa di richieste ammesse, ma non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse, in vista di una eventuale ricostituzione delle medesime.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda per la concessione del contributo una tantum:

- **le micro imprese iscritte nel Registro delle Imprese ed i lavoratori autonomi titolari di partita I.V.A. individuale non obbligati all'iscrizione nel Registro delle Imprese, le cui attività sono state oggetto di sospensione o limitazione ai sensi del DPCM del 2 marzo 2021, del D.L. 13/3/2021 n. 30 e del DPCM del 31 marzo 2021, e che operano con la loro attività prevalente nei seguenti settori:**
 - A)** ristoranti e pizzerie con codici **Ateco 56.10.11, 56.10.12**, esclusa la ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto di cui al codice **Ateco56.10.20**
 - B)** bar e pub con codici **Ateco56.30.00**
 - C)** pasticcerie e gelaterie con codice **Ateco56.10.30**
 - D)** commercio al dettaglio in sede fissa, con codici **Ateco vari**, escluse le attività di commercio al dettaglio di cui all'allegato 23 del DPCM del 2 marzo 2021 (allegato B)
 - E)** istituti di bellezza con codice **Ateco96.02.02**
 - F)** Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere con codice **Ateco 96.02.01**
 - G)** attività di manicure e pedicure con codice **Ateco96.02.03**
 - H)** tatuaggio e piercing con codice **Ateco96.09.02**
 - I)** agenzie di viaggio con codice **Ateco79.11.00**
 - J)** commercio al dettaglio in forma ambulante, con codici **Ateco vari**, escluse le attività di commercio al dettaglio di cui all'allegato 23 del DPCM del 2 marzo 2021 (allegato B)
 - K)** formazione culturale, tutte le sottocategorie incluse nel codice **Ateco85.52**
 - L)** corsi sportivi e ricreativi, tenuti presso piscine, palestre, centri benessere, centri termali istituti scolastici con codice **Ateco 85.51.00**; corsi di psicomotricità tenuti presso istituti scolastici
 - M)** assistenza bagnanti con codice **Ateco96.09.09**
 - N)** attività creative, artistiche e di intrattenimento con codici **Ateco 90.01 e90.02**
 - O)** organizzazione di eventi e cerimonie con codice **Ateco96.09.05**
 - P)** noleggio di autovettura con conducente **Ateco 49.32.2**

Sono in ogni modo esclusi dal beneficio i soggetti che svolgono le attività di cui agli allegati 23 e 24 al DPCM del 3 marzo 2021 (allegati C e D).

Relativamente ai soggetti beneficiari si evidenzia quanto segue:

- l'operatore, pur avendo diverse unità operative o sedi locali può presentare una sola domanda ed è assegnataria di un solo contributo;
- in caso di attività promiscua con due codici Ateco assegnati, l'operatore partecipa con il codice Ateco relativo all'attività prevalente come risulta dalla iscrizione alla Camera di Commercio.

Sono inoltre escluse le micro imprese che svolgono come attività principale le attività di cui ai codici ATECO 92.00.02 "Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone" e 92.00.09 "Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse".

ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER LE MICRO IMPRESE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Le micro imprese interessate, alla data di presentazione della domanda debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) per le attività di cui al precedente art. 4 dalla lettera A) alla lettera I): avere sede operativa nel territorio di Carimate; per le attività di cui al precedente art. 4 dalla lettera J) alla lettera O): avere la sede legale nel comune di Carimate;
- 2) risultare attive alla data di richiesta di contributo, con regolare iscrizione nel Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente ed operare nei settori economici individuati al precedente articolo 4;
- 3) avere iniziato l'attività entro il 9 marzo 2020;
- 4) non avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, posizioni debitorie di ogni genere pendenti con il Comune di Carimate, formatesi e rilevate in data anteriore al 1° gennaio 2020, esclusi coloro che abbiano già predisposto piani di rientro concordati con l'Ente; non sono ammesse operazioni di compensazione;
- 5) non essere sottoposte a procedure concorsuali od essere in liquidazione, ovvero che il legale rappresentante, o soggetto proponente, non si trovi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o che abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 6) essere classificate micro imprese, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro della attività produttive del 18 aprile 2005, ossia imprese che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
- 7) avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- 8) non aver superato, conteggiando altri aiuti ricevuti, i limiti di importo previsti dall'articolo 54 del decreto – legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (ossia 1.800.000 euro per impresa e 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 225.000 per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere)
- 9) non aver beneficiato di aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea. In caso di sussistenza di questa condizione, si applicherà quanto previsto dall'articolo 53 del dl decreto – legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, atteso che gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di decisioni di recupero di aiuti adottate dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 anche in assenza di rimborso o deposito delle somme dovute in un conto bloccato, purché si attivi la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n.34.

Il richiedente dovrà altresì dichiarare l'assenza di relazioni che generano Impresa Unica o rapporti con Imprese Collegate o Associate o, in caso contrario, dovrà identificare le Imprese Controllanti/Controllate/Collegate (facenti o meno parte dell'Impresa Unica) e delle Imprese Associate.

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione della domanda di contributo, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento per le eventuali verifiche e valutazioni.

Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo si

procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso, che dovrà essere restituito, così come previsto al successivo art. 12.

ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ PER I LAVORATORI AUTONOMI NON OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, TITOLARI DI PARTITA I.V.A.

- 1) essere in possesso di partita I.V.A. attiva alla data di presentazione della domanda ed operare nei settori economici individuati al precedente articolo4;
- 2) essere residente nel Comune di Carimate;
- 3) avere iniziato l'attività entro il 9 marzo2020;
- 4) non avere, alla data di presentazione della domanda di contributo, posizioni debitorie di ogni genere pendenti con il Comune di Carimate, formatesi in data anteriore al 1° gennaio 2020, esclusi coloro che abbiano già predisposto piani di rientro concordati con l'Ente;non sono ammesse operazioni di compensazione;
- 5) essere classificate micro imprese, conformemente a quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del Decreto del Ministro della attività produttive del 18 aprile 2005, ossia imprese che occupano meno di 10 persone e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro;
- 6) non devono sussistere in capo al richiedente le cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs.159/2011 (Codice delle leggi antimafia)
- 7) non aver superato, conteggiando altri aiuti ricevuti, i limiti di importo previsti dall'articolo 54 del decreto – legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (ossia 1.800.000 euro per impresa e 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e 225.000 per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere)
- 8) non aver beneficiato di aiuti non rimborsati di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea. In caso di sussistenza di questa condizione, si applicherà quanto previsto dall'articolo 53 del dl decreto – legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, atteso che gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendenti per effetto di decisioni di recupero di aiuti adottate dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 anche in assenza di rimborso o deposito delle somme dovute in un conto bloccato, purché si attivi la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n.34.

I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione della domanda di contributo, deve essere tempestivamente comunicata al Responsabile del procedimento per le eventuali verifiche e valutazioni.

Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso, che dovrà essere restituito, così come previsto al successivo art. 12.

ART. 7 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM E MODALITA' DI EROGAZIONE

L'importo del contributo è stabilito in € **1.000,00** che potrà essere concessa ai singoli soggetti beneficiari come identificati al precedente articolo 4

Per quanto concerne il trattamento fiscale, il contributo concesso non è soggetto ad imposizione fiscale.

Il contributo “una tantum” a fondo perduto sarà liquidato a mezzo bonifico, in un'unica soluzione, e disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accessi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse.

ART. 8 – GESTIONE DEL CONTRIBUTO

Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande saranno curati direttamente dall'Amministrazione Comunale di Carimate.

ART. 9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro e non oltre **ore 23:59 del giorno 15.09.2021**

Le domande pervenute oltre tale termine non verranno prese in considerazione e saranno pertanto escluse dall'erogazione del contributo comunale.

Ciascun operatore può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

Per la presentazione della domanda di contributo, dovrà essere utilizzata esclusivamente, pena l'inammissibilità, la modulistica fornita a corredo del bando.

Le responsabilità per eventuali ritardi di trasmissione, rispetto al termine indicato nel presente bando, sono ad esclusivo carico del richiedente.

Per la partecipazione al bando è necessario:

1. compilare in ogni sua parte e firmare ove richiesto (con firma digitale ovvero autografa) l'allegato A (per le micro imprese) oppure l'allegato B (per i lavoratori autonomi) del presente Bando, pena l'esclusione;
2. allegare alla domanda copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, salvo che la stessa sia sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa ovvero dal legale rappresentante nel caso di società;
3. per le micro imprese iscritte nel registro delle imprese: allegare una visura camerale dell'impresa. Per i lavoratori autonomi titolari di partita I.V.A. individuale, non obbligati all'iscrizione nel Registro delle Imprese: allegare il certificato di attribuzione della partita I.V.A..

Essendo i contributi destinati alle microimprese ed ai lavoratori autonomi che si trovano in una situazione di particolare difficoltà economica a seguito dell'epidemia da Covid 19, non si richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda, ritenendo che la stessa possa rientrare tra le domande per il conseguimento di sussidi di cui all'articolo 8, comma 3, della tabella allegata al d.p.r. n. 642 del 1972.

La domanda dovrà essere inoltrata come segue:

tramite PEC – posta elettronica certificata – all'indirizzo:
comune.carimate@pec.regione.lombardia.it, oggetto: **DOMANDA PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI UNA TANTUM A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE MICRO IMPRESE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI TITOLARI DI PARTITA I.V.A. INDIVIDUALE NON OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO**

DELLE IMPRESE, PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO ALLA CONTRAZIONE DELL'ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

L'istanza potrà essere trasmessa anche tramite un intermediario cui la microimpresa od il lavoratore autonomo richiedente ha conferito specifica delega: a tal fine l'intermediario inserisce nell'istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte della microimpresa o lavoratore autonomo richiedente, per l'invio dell'istanza stessa.

In ogni caso si fa presente che, qualora si riscontrassero irregolarità ritenute non sostanziali sanabili nella richiesta di contributo, si provvederà a richiederne la conformazione e/o integrazione che dovrà essere riscontrata entro e non oltre 5 giorni dall'invio della richiesta di integrazione da parte dell'Area Amministrativa.

L'invio della richiesta di contributo nella modalità sopra descritta non costituisce di per sé titolo per ottenere il contributo che sarà concesso agli aventi titolo e nei limiti delle risorse rese disponibili a Bilancio.

ART. 10 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Le istanze saranno esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione (**data e ora**). Non è prevista alcuna forma di graduatoria.

A seguito della presentazione dell'istanza, sulla base dei dati presenti in quest'ultima verrà effettuata una verifica di ammissibilità formale finalizzata alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande, al mero controllo dei requisiti di cui sopra ai punti da 1) a 4) del precedente ART. 5 per le micro imprese e dei requisiti di cui sopra ai punti da 1) a 4) del precedente ART. 6 per i lavoratori autonomi.

Al termine della verifica di cui sopra, si procederà con l'accoglimento dell'istanza ai fini del pagamento ovvero con lo scarto della stessa.

Le domande non saranno considerate ammissibili nei seguenti casi:

- qualora vengano presentate in forme diverse da quelle sopraindicate
- nei casi in cui manchino i requisiti di ammissibilità indicati
- domande non sottoscritte. In ogni caso, ai sensi Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21, comma 1, del D.lgs. n. 85/2005 e s.m.i., l'inoltro con la P.E.C. sarà considerato sufficiente a rendere valida la domanda, quando la casella sia intestata allo stesso mittente, a prescindere dall'opposizione o meno sulla stessa di ulteriori sottoscrizioni, autografe o digitali.
- domande inviate fuori termine
- domande presentate da persona non titolata alla rappresentanza
- domande non contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste

A tal fine, relativamente alle domande che a seguito della verifica di cui sopra risultino non

ammissibili, si darà comunicazione al richiedente ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Il richiedente potrà presentare, entro un termine perentorio di 10 giorni naturali e consecutivi, le proprie eventuali controdeduzioni. In caso di mancato riscontro, o in caso di non accoglimento delle controdeduzioni, la richiesta non verrà presa in considerazione e quindi scartata.

L'Amministrazione Comunale non invierà comunicazione di assegnazione del contributo ai singoli beneficiari ma provvederà esclusivamente mediante pubblicazione dell'elenco aggiornato delle domande accolte sul sito istituzionale del Comune e procederà alla relativa liquidazione.

L'elenco finale delle domande accolte sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Gli interessati le cui richieste siano ritenute non ammissibili e quindi scartate potranno ricorrere al TAR avverso il provvedimento di rigetto entro 60 giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'elenco sul sito.

ART. 11 – CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

Al termine dell'istruttoria ed ai fini dell'erogazione del contributo, il Comune procederà alla previa verifica del documento unico di regolarità contributiva in ossequio a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del D.M. 30.01.2015. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva il Comune tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Conseguentemente, si procederà con le erogazioni mediante accredito sul conto corrente identificato dall'IBAN indicato nell'istanza. Il Comune non assume responsabilità per le domande ammesse a contributo per le quali non sarà possibile perfezionare il pagamento per indicazione errata dell'IBAN.

Il termine massimo di conclusione del procedimento per ciascuna domanda, comprensivo dell'erogazione, sarà di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo previsto per la presentazione delle domande.

ART. 12 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

Il Comune e gli organismi statali e comunitari effettueranno tutti i controlli previsti dalla normativa vigente.

A tal fine, successivamente all'erogazione del contributo, si procederà ad un controllo a campione nella percentuale del 30% dei contributi erogati (ovvero in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni), dei dati dichiarati relativi all'inesistenza di una procedura concorsuale per insolvenza, dei dati dichiarati relativi al non superamento dei limiti di importo previsti dall'articolo 54 del decreto – legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 e s.m.i., nonché dell'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011:

- La dichiarazione relativa all'inesistenza di una procedura concorsuale per insolvenza verrà controllata attraverso il servizio verifichePA messo a disposizione della Camera di Commercio (Infocamere);
- La dichiarazione relativa al non superamento dei limiti di importo previsti dall'articolo 54 del decreto – legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 verrà controllata attraverso l'interrogazione dei registri di competenza RNA, SIAN e SIPA;
- L'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/2011 verrà controllata tramite le verifiche antimafia.

Qualora successivamente all'erogazione del contributo, in fase di controlli successivi, il Comune riscontrasse difformità o irregolarità rispetto alle dichiarazioni rese in sede di presentazione di richiesta di contributo, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del contributo medesimo e quella di restituzione dello stesso.

A tal fine il Comune comunica l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al Comune, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea. Il Comune esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, il Comune, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunica al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario il Comune adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, unitamente agli interessi legali maturati. Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'agevolazione.

ART. 13 – INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY

Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Di Marco

Indirizzo di posta elettronica: comunecarimate@comunecarimate.it

Indirizzo PEC: comune.carimate@pec.regione.lombardia.it

Gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richiesti inviando una mail al seguente indirizzo: comunecarimate@comunecarimate.it. Il comune di Carimate tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente bando ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Comunale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n.679/2016.

I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno.

L'amministrazione comunale potrà, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge.

Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione Comunale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione della proponente dalla partecipazione al Bando.

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all'oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
- il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016); - il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016); - il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE)679/2016);
- il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all'art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett.c).

Titolare del trattamento per il Comune di Carimate è, per il presente bando, il Comune di Carimate
 Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Il richiedente, pertanto, dovrà sottoscrivere per accettazione, l'allegato "Informativa sulla Privacy" in calce all'ultima pagina.

Art. 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Bando non costituisce obbligazione per il Comune di Carimate, che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso Pubblico, si rinvia alle norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

ALLEGATI:

- A. Schema di domanda di accesso al contributo microimprese
- B. Schema di domanda di accesso al contributo lavoratori autonomi
- C. Allegato n. 23 al DPCM 3 marzo2021
- D. Allegato n. 24 al DPCM 3 marzo2021